

"VERBALE DI ACCORDO"

Tra la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa,

e

le OO.SS. Aziendali,

"premesse"

che:

- l'Accordo 22.4.2013, conclusivo della procedura sindacale ai sensi di legge e di contratto (art. 47 L. 428/90 e art. 21 CCNL 19.1.2012) conseguente all'operazione societaria di "Fusione per incorporazione di Banca Antonveneta Spa in Banca Monte dei Paschi di Siena SpA", ha disposto che:

"Il "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991" a contribuzione definita è il fondo di previdenza complementare aziendale di riferimento, aperto a nuove iscrizioni ed al trasferimento di posizioni individuali, a favore del quale è esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale sulle posizioni individuali di previdenza complementare (a contribuzione definita e capitalizzazione individuale) degli iscritti.

Successivamente alla sottoscrizione della presente intesa le Parti avvieranno un percorso negoziale, da concludersi al più tardi entro la fine del corrente anno, volto a definire le migliori modalità tese a realizzare il trasferimento degli attuali iscritti al Fondo Pensioni FAP di Banca Antonveneta al "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991" a favore del quale ultimo sarà comunque esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale per i dipendenti della Banca MPS al momento della definizione della procedura avviata ai sensi del presente capoverso.

A partire dal 1° maggio 2013, infine, le posizioni individuali di previdenza aziendale complementare (in regime di contribuzione definita con capitalizzazione individuale) di tutti i dipendenti di Banca MPS saranno alimentate da una contribuzione a carico della Banca uguale per tutti, secondo le previsioni che saranno vigenti presso la stessa.";

e

- è stato avviato, come previsto dall'Accordo 22.4.2013, tra la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e le OO.SS. Aziendali (Parti), un confronto che ha portato alla condivisione della presente intesa, atta a definire le migliori modalità per realizzare il trasferimento degli attuali iscritti al "Fondo Pensione Aziendale - FAP - di Banca Antonveneta" al

"Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991";

tutto quanto sopra premesso,

"si conviene"

quanto segue:

1. "Premesso":

1.1. Quanto "premessso" forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Trasferimento collettivo delle posizioni degli iscritti in regime di contribuzione definita al "Fondo Pensione Aziendale - FAP - di Banca Antonveneta" al "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991".

2.1. Ferma restando la facoltà di iscrizione individuale al "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991", sempre esercitabile nei termini e secondo le modalità statutariamente previste, e quella di trasferimento ad altre forme pensionistiche (portabilità della posizione senza diritto al contributo aziendale) a far data dall'1.7.2014 le posizioni individuali degli aderenti in regime di contribuzione definita al "Fondo Pensione Aziendale - FAP - di Banca Antonveneta" saranno fatte confluire, su base collettiva, nell'ambito del "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991" e nel rispetto delle previsioni statutarie di quest'ultimo;

2.2. agli interessati sarà trasmessa entro il 31 marzo 2014 apposita comunicazione contenente le informazioni istituzionali, i criteri di gestione e le linee di investimento del "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991", affinché possano esercitare entro il 30 aprile 2014 l'opzione di scelta di una linea tra quelle adottate dal "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991", su cui far confluire, con effetto dall'1.7.2014, la propria posizione previdenziale valorizzata alla data del trasferimento, con conservazione della qualifica di "vecchio iscritto" per coloro che ne sono già in possesso;


2.3. le posizioni degli iscritti che non eserciteranno alcuna opzione entro il 30 aprile 2014, confluiranno, sempre con decorrenza 1.7.2014, nel "Linea Capitale e Rendimento Garantito" vigente presso il "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991";

2.4. a far data dall'1.7.2014, a seguito dell'effettivo trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti secondo le modalità previste ai punti precedenti, la contribuzione versata dalla Banca sulle posizioni dei propri dipendenti riguardati dal presente Accordo avverrà esclusivamente a favore del "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991";

2.5. le Parti si attiveranno presso i competenti Organi del "Fondo Pensione Aziendale - FAP - di Banca Antonveneta" affinché, successivamente al trasferimento delle posizioni degli aderenti, vengano adottati nei tempi più opportuni i provvedimenti previsti dallo Statuto del Fondo FAP per addivenire allo scioglimento dello stesso, nel rispetto delle procedure di legge vigenti in materia.


Il presente "Verbale di Accordo" sarà sottoposto all'approvazione dei competenti Organi.

Siena, 10 febbraio 2014


LA BANCA

Le OO.SS.


FIBA




FABI




UILCA



DIRETTO



FISAC CGIL



UGL

